



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

57/2013

APRILE/13/2013 (*)

24 Aprile 2013

**IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI CON LA
CIRCOLARE N. 17 DELL' 11 APRILE
2013 E' INTERVENUTO A
RICHIAMARE L'ATTENZIONE SULLA
ESIGENZA DEI CONTROLLI AI FINI
DELLA PREVENZIONE E
REPRESSIONE DEI FENOMENI DI
ABUSIVISMO NELL'AFFIDAMENTO E
NELLO SVOLGIMENTO DEGLI
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
LAVORO, PREVIDENZA E
ASSISTENZA SOCIALE.**

LA PROBLEMATICHE INVESTE L'ESATTA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA TRASMISSIONE, ANCHE IN VIA TELEMATICA, DEI RELATIVI ADEMPIMENTI ED I LIMITI DELLE ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DAI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI.

Le indicazioni ministeriali della Circolare in esame, anche a seguito dell'introduzione di nuove modalità di elaborazione e comunicazione in via telematica all'INPS dei dati retributivi e contributivi, **sono intervenute a chiarire il ruolo e la sfera di intervento dei soggetti abilitati** (*id.* iscritti nell'albo dei **Consulenti del Lavoro** ovvero, negli albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti Commerciali previa comunicazione agli ispettori del lavoro delle provincie nel cui ambito territoriale intendono svolgere la propria attività) **alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.**

Come noto, **l'art. 1, comma 5, della L. 12/1979**, contenente norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro, recita altresì:

*"Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese artigiane e piccole imprese, anche in forma cooperativa, **possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati***

che devono essere, in ogni caso, assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge..... Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgano, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma”.

Già **la Nota n. 7857 del 29 aprile 2010 Min. Lav.** evidenziava che, la crescente smaterializzazione delle operazioni relative agli adempimenti in materia di lavoro, impattando inevitabilmente sugli aspetti operativi legati allo svolgimento degli adempimenti e sul rispetto delle prerogative dei soggetti a ciò abilitati, **esigeva il riconoscimento della centralità della Legge n. 12/1979** che, con estrema chiarezza, già evidenzia quali sono **i soggetti abilitati allo svolgimento di tali adempimenti**. Fra questi, senz'altro, l'invio della Comunicazione Obbligatoria, l'elaborazione e la trasmissione del Libro Unico del Lavoro e dei Prospetti Informativi relativi ai disabili, nonché la trasmissione della documentazione di natura contributiva (DM10 e UNIEMENS).

Alla luce di tali considerazioni, continua la Circolare in esame, sembra evidente che **i CED possono effettuare "esclusivamente" attività esecutive e di servizio**, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi, nonché le attività strumentali ed accessorie.

A ciò si aggiunga che, anche **la Circolare del 23 Ottobre 2007, Min. Lav.** chiariva come rientrassero **nella esclusiva sfera di competenza del professionista** tutte **le attività** necessariamente prodromiche **di carattere valutativo, implicanti precise cognizioni lavoristico-previdenziali**, quali l'individuazione del contratto collettivo applicabile e l'inquadramento del lavoratore, nonché l'individuazione delle procedure di calcolo per l'applicazione degli istituti, lo straordinario, i congedi parentali, i riposi, i permessi, gli assegni familiari, le ritenute previdenziali e fiscali sull'imponibile.

Di conseguenza, continua la Circolare n.17, **le operazioni svolte dai CED devono limitarsi ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo**, quali la mera imputazione di dati (data entry) ed il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non devono includere attività di tipo valutativo ed interpretativo.

Peraltro, **la differenziazione delle rispettive competenze è stata più volte sottolineata anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte**, intervenuta più volte in tema di esercizio abusivo della professione, con l'affermazione che commette il reato di cui all'art. 348 c.p. (id: abusivo esercizio della professione), colui che non si limiti ad eseguire compiti di natura esecutiva, quali il mero calcolo o la semplice elaborazione di dati ma, svolga attività di più alto livello professionale, con ampia autonomia decisionale.

In materia, **ai fini dei controlli imposti** dalla nota in esame, si rende oggi **necessario prestare particolare attenzione** anche **alla tematica dell'affidamento di tali attività** da parte delle imprese considerate artigiane ai sensi della L. n. 860/1956, nonché da parte delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, le quali possono affidare l'esecuzione degli adempimenti in questione, anche **a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria** e ciò ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge 12/1979.

Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei Consulenti del Lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

La Circolare menziona, all'uopo, la **sentenza n. 9725 del 21 Febbraio 2013**, Cass. Penale, con la quale, **la Suprema Corte ha condannato** per esercizio abusivo della professione **un soggetto** il quale, **titolare ed accomandatario di una s.a.s. di cui deteneva il 99% delle quote**, aveva curato adempimenti in materia lavoristica senza essere in regola con i requisiti di esercizio della professione di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979. **La**

s.a.s. era costituita, per il restante 1%, da un'associazione artigiana e, pertanto, il soggetto contava su tale requisito per controbattere l'accusa in argomento, ritenendo che, **per tale fatto, la s.a.s. non fosse altro che una "articolazione" dell'associazione**, la quale era **abilitata** (ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della L. n. 12/1979) **a curare gli adempimenti** in materia di lavoro subordinato **per i propri associati** e che, di fatto, aveva costituito a tal fine la società in questione.

Con la sentenza *de qua*, in sostanza, si **esclude che tali centri di assistenza** e/o associazioni di categoria **possano a loro volta "delegare"**, in qualsiasi maniera, l'esecuzione degli adempimenti **a terzi**, in quanto **ciò costituirebbe un vero e proprio "aggiramento" delle norme** in materia, a tutela dell'interesse a che ai cittadini possano essere garantite determinate prestazioni professionali, solo da soggetti che hanno un minimo di standard di qualificazione.

All'uopo, conclude il documento, **occorrerà, prestare attenzione anche a tali profili**, onde contribuire alla verifica **sul rispetto della corretta delimitazione dei compiti istituzionalmente devoluti dalla legge ai diversi soggetti**, proprio **allo scopo di reprimere eventuali fenomeni di esercizio abusivo della professione di Consulente del Lavoro.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN